



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/3321 del 23/02/2021

a cura di Alessia Michienzi

Accordo collettivo in deroga al blocco licenziamenti – NASpI

L'art. 14 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 126/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tale previsione è contenuta altresì nella Legge di bilancio 2021, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento, valide fino al 31 marzo 2021.

In proposito, l'INPS, con [messaggio n. 689/2021](#), precisa che, ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell'accordo medesimo **anche da parte di una sola** di queste organizzazioni sindacali, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore.

Quest'ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.lgs. n. 22/2015.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)